

REPUBBLICA ITALIANA

N. 6206/06 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 5 del 2006 proposto dal CODACONS – COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI, costituitosi in persona del l.r. *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Mazzini, n. 73, presso l'Ufficio legale nazionale del Codacons;

contro

il MINISTERO DELLA SALUTE (DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA), costituitosi in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, legalmente domiciliato in Roma, presso la sede dell'Avvocatura dello Stato;

e nei confronti

della SANPELLEGRINO S.P.A. e della FERRARELLE S.P.A.,
non costituitesi in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 11481 del 10.6.2004/21.10.2004, pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. III-
ter;

visto il ricorso con i relativi allegati;

RA

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale intimata;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;

uditi alla pubblica udienza del 30.5.2006 l'avv. Rienzi per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

P. Il Codacons impugna la sentenza con cui il T.a.r. del Lazio ha respinto il ricorso, promosso dall'odierno appellante, avverso il silenzio-diniego opposto dall'Amministrazione sanitaria all'istanza di accesso agli atti del procedimento di diffida rivolta ad 86 marche di acque minerali e alle relative società produttrici.

2. Nel secondo grado del giudizio, così instaurato, si è costituito per resistere all'appello il Ministero della Salute.

3. All'udienza del 30.5.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Ai fini della migliore intelligenza delle questioni devolute alla cognizione del Collegio, giova riferire brevemente delle vicende dalle quali ha tratto origine la presente controversia.

5. Nel mese di giugno dell'anno 2003 fu divulgata dalla stampa la notizia della diffida inoltrata dal Ministero della salute ad 86 marche di acque minerali, risultate non in regola agli esami analitici effettuati dall'Istituto superiore di sanità, onde ottenere la comunicazione –

entro i successivi sessanta giorni – da parte delle imprese destinatarie della richiesta, di idonee certificazioni analitiche conformi alla normativa vigente.

A seguito di tale divulgazione, il Codacons chiese inutilmente al Ministero di poter accedere agli atti formati in seno al procedimento di diffida. Di qui il ricorso al T.a.r. del Lazio che, tuttavia, respinse l'impugnativa, motivando il rigetto sull'impossibilità, per l'amministrazione intimata, di ostendere alcunché sia in ragione del mancato perfezionamento dell'istruttoria condotta nei confronti delle società proprietarie delle acque minerali sia mercé la pretesa estraneità del Ministero della salute alle procedure di controllo sulle imprese produttrici, in quanto sottoposte istituzionalmente alla vigilanza delle regioni.

Il Codacons, insoddisfatto della decisione di primo grado, ha quindi adito la Sezione, indirizzando articolate critiche contro la sentenza del T.a.r. del Lazio, meglio specificata in epigrafe.

6. L'appello è fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

L'erroneità della pronuncia impugnata emerge in maniera palese dal raffronto tra l'oggetto dell'istanza di accesso e la motivazione posta a base della reiezione giurisdizionale. Ed invero, il Codacons non chiese di poter prendere visione dei dati comunicati all'Amministrazione da parte delle imprese produttrici di acque minerali (peraltro non ancora compiutamente raccolti alla data della domanda), piuttosto diresse la

sua *actio ad exhibendum* nei confronti degli atti sottostanti la determinazione ministeriale di diffidare le suddette aziende.

Tanto è incontrovertibilmente dimostrato dal tenore dell'istanza di ostensione, mirante a ottenere comunicazione: *a)* degli esiti delle analisi chimiche sulle acque minerali eseguite dall'Istituto superiore di sanità; *b)* dell'indicazione delle A.s.l. e delle A.r.p.a. interessate al procedimento; *c)* del provvedimento di diffida e *d)* dell'elenco nominativo delle marche e delle società diffidate.

Orbene, al momento della richiesta avanzata dall'appellante, tali dati – a differenza degli altri, in corso di reperimento – erano sicuramente già nell'effettiva disponibilità del Ministero della salute, fondandosi obiettivamente su di essi la decisione di inoltrare l'atto di diffida summenzionato; né il Dicastero intimato avrebbe potuto legittimamente ravvisare un ostacolo giuridico all'accesso nella circostanza della mancata conclusione dell'approfondimento istruttorio avviato con la diffida suddetta, posto che l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 352/1992, applicabile alla fattispecie concreta *ratione temporis*, garantiva l'esercizio del diritto di accesso anche in pendenza di un procedimento («Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso»).

Le precedenti considerazioni privano di giustificazione razionale anche l'altro argomento reiettivo incentrato sulla pretesa estraneità del Ministero resistente rispetto alle procedure di autorizzazione e di controllo sulle imprese produttrici. L'allegata incompetenza addotta dal Dicastero appare in insanabile

contraddizione con la circostanza, veramente incontrovertibile, che la domanda di accesso al centro del contendere concerneva atti prodromici ad una diffida disposta dalla medesima amministrazione sanitaria.

7. La fondatezza dell'impugnazione conduce alla riforma della sentenza appellata, con il conseguente obbligo del Ministero della salute di dar corso, nel rispetto delle regole procedurali in materia di accesso, all'istanza del Codacons, vertente peraltro su informazioni attinenti alla tutela dei superiori interessi della salute e dell'incolumità pubblica.

P. In conclusione, la decisione gravata non resiste all'urto delle critiche contro di essa rivolte e, per l'effetto, deve trovare accoglimento il ricorso di primo grado.

9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, ordinando al Ministero della salute di esibire gli atti richiesti dal Codacons.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 30.5.2006, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro	- Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani	- Consigliere
Aldo Fera	- Consigliere
Marzio Branca	- Consigliere
Gabriele Carlotti	- Consigliere estensore
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
f.to Gabriele Carlotti	f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19 ottobre 2006

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi